



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore CALDEROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2019

Riduzione dell'età anagrafica degli elettori e dei requisiti di età
per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale interviene puntualmente sugli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione mirando a ridurre il limite di età anagrafico dell'elettorato attivo e passivo per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.

La crisi politica, valoriale ed economica che segna in modo indelebile la fase storica che stiamo vivendo, accompagnata da un sentimento diffuso di sfiducia nei confronti delle istituzioni, dei legislatori e degli amministratori, ha alimentato nell'opinione pubblica una disaffezione cronica nei confronti della politica ed ha generato come primo effetto una drastica diminuzione della partecipazione al voto.

La partecipazione al voto è il principio su cui si fonda il concetto stesso di democrazia. Per questa ragione la crescita progressiva del numero di cittadini che rinunciano a esercitare questo diritto è un segnale preoccupante che non può essere sottovalutato. Per invertire questa tendenza allarmante è necessario un cambiamento di prospettiva e questo sembra percorribile dando la possibilità ai giovani di partecipare attivamente alla vita della comunità cittadina, anche attraverso il diritto di voto.

Nel momento in cui il progresso della società moderna è macchiato da una profonda crisi della politica, intesa come missione finalizzata al raggiungimento del bene comune, diventa prioritario mettere al centro di una nuova stagione i giovani che, liberi da condizionamenti, potranno restituire al nostro Paese una dignità civica attraverso una partecipazione attiva alla *res publica*.

Per conferire questo ruolo centrale ai giovani, il presente disegno di legge costituzionale agisce su tre fronti: con la modifica all'articolo 46 si estende il diritto di voto a tutti i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, con la modifiche agli articoli 56 e 58 si considerano eleggibili per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica i cittadini che abbiano compiuto, rispettivamente, i diciotto e i venticinque anni.

Attualmente, nel nostro Paese l'ordinamento giuridico consente ai cittadini, con il compimento della maggiore età, di assumere e di esercitare incarichi pubblici anche di grande rilevanza: l'amministrazione di comuni, province, regioni, fino alla possibilità di ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio dei ministri. Questa previsione normativa, paradossalmente, coesiste con la limitazione anagrafica per l'accesso alle cariche parlamentari.

La Costituzione attualmente fissa in venticinque anni l'età di elettorato passivo per l'elezione alla Camera dei deputati e stabilisce addirittura in quaranta anni l'età per l'accesso al Senato della Repubblica, il limite di età più alto in Europa per l'accesso a un mandato parlamentare.

In altri Paesi, come Austria, Malta ed Estonia e alcuni territori della Svizzera e della Germania, il diritto di voto per i sedicenni è già sancito e il requisito anagrafico più elevato per un incarico simile si ravvisa nella legislazione francese, che fissa a trenta anni l'età minima per accedere al Senato.

Si propone quindi una riforma costituzionale finalizzata a garantire uguali diritti e

doveri anche in capo ai circa 4,5 milioni di cittadini più giovani che chiedono di poter accedere in condizioni paritarie ai diversi ambiti della comunità nazionale, convinti che nei momenti felici di una nazione i gio-

vani ricevono gli esempi, ma nei momenti critici sono i primi che, grazie alla forza, al coraggio e alla sfrontata voglia di vivere che appartiene solo a loro, possono offrire risposte convincenti.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Estensione del suffragio universale)

1. All'articolo 48 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto i sedici anni di età ».

Art. 2.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno raggiunto la maggiore età ».

Art. 3.

(Elettorato attivo e passivo per il Senato della Repubblica)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età ».